

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1. DEFINIZIONI.....	3
2. OGGETTO	4
3. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO.....	6
4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	7
4.1. Team di audit.....	7
4.2. Modalità di esecuzione dei servizi	8
5. CONDIZIONI DEL SERVIZIO.....	10
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL REVISORE.....	10
7. INCOMPATIBILITÀ – INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ.....	12
8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE	12
9. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI.....	13
10. FATTURAZIONE.....	13
11. PENALI.....	15

1. DEFINIZIONI

- **STAZIONE APPALTANTE / ENTE:** Agenzia delle entrate-Riscossione
- **REVISORE:** soggetto che risulterà affidatario dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico
- **CONTRATTO:** è il contratto sottoscritto da Agenzia delle entrate-Riscossione con il Revisore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste
- **R.U.P.:** Responsabile Unico del Procedimento, soggetto previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nominato dalla Stazione appaltante.
- **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:** soggetto nominato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016; il Direttore dell'Esecuzione nello svolgimento dei propri compiti sarà coadiuvato da propri Assistenti del Direttore dell'esecuzione;
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Persona nominata dal Revisore quale referente dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento e potere di rappresentanza del Revisore medesimo.

2. OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina tutti i servizi che il Revisore dovrà svolgere per la Stazione Appaltante.

In particolare:

- il servizio di **revisione contabile volontaria del bilancio d'esercizio** (previsto dall'art. 8 del Regolamento di contabilità¹).
- il servizio di **revisione contabile volontaria limitata del bilancio intermedio dell'Ente al 30 giugno** (previsto dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità²);
- il servizio di **revisione contabile volontaria limitata del bilancio intermedio dell'Ente al 30 settembre** (previsto dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità);

Inoltre, viene disciplinato lo svolgimento del servizio relativo alle **procedure di controllo ai sensi del Principio di revisione ISRS 4400**, sia per verifiche trimestrali che per verifiche sul bilancio d'esercizio, funzionale alle attività svolte dal Collegio dei Revisori, in qualità di revisore legale dei conti, come dettagliate nell'elenco allegato.

Le attività indicate nel presente articolo, nonché le rispettive modalità esecutive, di cui al successivo articolo 3. "Modalità di esecuzione dei servizi", costituiscono i servizi che il Revisore si impegna a svolgere conformemente alla normativa vigente in materia.

I servizi, oggetto del presente capitolato comprendono tutte le attività necessarie allo svolgimento della revisione volontaria dei conti e allo svolgimento della revisione volontaria limitata, oltre ai servizi ISRS 4400.

¹ Art. 8 (Controllo contabile e revisione volontaria dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile, nonché quelle di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 123/2011.

2. La revisione volontaria dei conti dell'Agenzia è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero. L'incarico ha la durata massima di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.

² Art. 7 (Bilanci intermedi e informative sociali)

1. I bilanci intermedi al 30 giugno e al 30 settembre vengono predisposti per fornire al Comitato di Gestione informativa periodica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Tali bilanci sono deliberati dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura del periodo.

2. Al bilancio intermedio viene allegata la relazione di revisione limitata rilasciata dalla società di revisione, ove prevista, ovvero la relazione del Collegio dei Revisori, entro 15 giorni successivi alla deliberazione.

I principi di revisione da prendere a riferimento per lo svolgimento dei servizi richiesti sono i principi internazionali ISA Italia per il rilascio delle relazioni di revisione al bilancio d'esercizio e ISRE 2410 per il rilascio delle relazioni ai bilanci intermedi.

Inoltre, tenuto conto che Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è necessario che il Revisore, nell'ambito dell'attività di audit, faccia riferimento anche alla normativa di comparto e alle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze oltre che ai Principi contabili nazionali.

I servizi che il Revisore è tenuto a fornire **per ogni esercizio** sono i seguenti:

1. la verifica, almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
2. la verifica, della corrispondenza delle scritture contabili alle risultanze e agli accertamenti eseguiti e della conformità degli stessi bilanci (d'esercizio e intermedi) alle norme che li disciplinano;
3. il rilascio della relazione che esprima un giudizio sul bilancio d'esercizio conformemente alle prescrizioni dei principi ISA Italia 700 e seguenti;
4. il rilascio della relazione che esprima un giudizio sul bilancio intermedio al 30 giugno, conformemente alle prescrizioni previste dall'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity";
5. il rilascio della relazione che esprima un giudizio sul bilancio intermedio al 30 settembre, conformemente alle prescrizioni previste dall'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity";
6. il rilascio della relazione sulle procedure di controllo trimestrali richieste nell'allegato n. 1 conformemente alle prescrizioni dei principi ISRS 4400;
7. il rilascio della relazione annuale sulle procedure di controllo richieste nell'allegato n. 2 conformemente alle prescrizioni dei principi ISRS 4400.

3. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO

1. L'appalto avrà durata 12 mesi con riferimento all'esercizio sociale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e avrà decorrenza con l'avvio dell'esecuzione del contratto e fino alla data di approvazione del bilancio 2019 prevista al più tardi il 30 giugno 2020. In ogni caso l'appalto avrà termine al compimento dell'ultima delle attività affidate riferite all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
2. Laddove il contratto sia sottoscritto successivamente al 16 dicembre 2019, il servizio s'intenderà relativo all'esercizio sociale successivo ovvero dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto, alle medesime condizioni, per ulteriori due volte, ciascuna volta per la durata di 12 mesi e con riferimento ad un ulteriore esercizio sociale di 12 mesi. Pertanto il presente appalto potrà avere una durata complessiva massima di 36 mesi e riferimento a tre esercizi sociali. In ogni caso l'appalto avrà termine al compimento di tutte le attività affidate riferite all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre.
4. Per ciascun rinnovo, l'importo massimo sarà pari al valore di riferimento dell'affidamento, sempre al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. La volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo sarà comunicata dall'Ente al Revisore con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

4.1. Team di audit

Per l'esecuzione del Contratto, il Revisore dovrà destinare all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato un "Team di audit" che garantisca un mix professionale, in termini di impegno sul totale delle ore impiegate, che rispetti questa distribuzione:

Mix professionale team di audit	
Qualifica professionale	% Minima richiesta
A) Socio	Min 5%
B) Dirigente	Min 15%
C) Revisore esperto	Min 40%

In particolare:

- con il termine "Socio" si intende il socio membro della Società di Revisione utilizzato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, iscritto nel Registro dei Revisori legali;
- con il termine "Dirigente" si intende il dipendente della Società di Revisione con qualifica di dirigente utilizzato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato;
- con il termine "Revisore esperto" si intende il dipendente della Società di Revisione utilizzato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato che - alla data di pubblicazione del Bando di gara - lavori da almeno 3 anni nel settore della revisione legale dei conti

Si precisa che le percentuali minime dovranno essere rispettate per l'intera durata contrattuale dello stesso, con riferimento alle attività prestate per ciascun esercizio contabile.

4.2. Modalità di esecuzione dei servizi

Al fine dello svolgimento dei servizi, come individuati al precedente articolo 2, il Revisore dovrà svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa primaria e secondaria vigente in materia, nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione.

Pertanto i principi di revisione di riferimento sono quelli elaborati ai sensi dell'art.11 comma 3, del D.Lgs. n 39/2010, definiti convenzionalmente "principi di revisione internazionali (ISA Italia)" dal documento di Introduzione ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, residualmente ove applicabili, quelli di revisione internazionali I.S.A. (International Standard on Auditing) emanati dall'IFAC (International Federation of Accountants) - in modo da ottenere una ragionevole sicurezza che i bilanci, anche intermedi, oggetto di revisione non siano viziati da errori significativi tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio.

Inoltre, tenuto conto che Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è necessario che il Revisore, nell'ambito dell'attività di audit, faccia riferimento anche alla normativa di comparto e alle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze oltre che ai Principi contabili nazionali.

Le attività da svolgere dal Revisore nel corso dell'intera durata del contratto dovranno rispettare la pianificazione espressa nel programma di attività presentato in sede di offerta. Nel rispetto di tale pianificazione il Revisore, entro 15 giorni dalla stipula del Contratto, dovrà concordare con l'Ente il piano delle attività di dettaglio.

Di seguito si elencano le attività richieste da svolgere in ordine alla revisione volontaria dell'Ente:

- l'analisi e valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle procedure di revisione ritenute più idonee;
- l'analisi dei sistemi informativi aziendali, anche mediante la richiesta a terzi di informazioni (ad es. fornitori, banche, debitori), al fine di verificare l'affidabilità delle risultanze nelle loro componenti patrimoniali ed economiche;
- la verifica dell'adeguatezza degli schemi contabili e dell'informativa di bilancio rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- la completa e corretta classificazione, esposizione e rispondenza delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili, opportunamente corredate, se necessario, da note esplicative delle voci medesime;

- la verifica della corretta e completa esposizione nella “relazione sulla gestione” dei dati e delle informazioni richieste dalla vigente normativa in materia e della sua coerenza con il bilancio d'esercizio, rilasciandone specifico giudizio;
- la verifica per conseguire una ragionevole sicurezza in merito alla corretta valutazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto in accordo ai principi contabili di cui al codice civile, alle istruzioni emanate dalla Banca Italia per i bilanci degli enti finanziari, a quelli stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, nonché a quelli emessi dallo IASB (IAS-IFRS), qualora applicabili;
- le verifiche per conseguire una ragionevole sicurezza in merito all'effettivo conseguimento dei ricavi, all'effettivo sostenimento dei costi ed alla corretta imputazione della competenza dei ricavi e dei costi al periodo, in accordo ai principi contabili di cui al codice civile, alle istruzioni emanate dalla Banca Italia per i bilanci degli enti finanziari, a quelli stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, nonché a quelli emessi dallo IASB (IAS-IFRS) - qualora applicabili;
- la verifica della correttezza, completezza ed esattezza dei computi aritmetici di ogni voce del bilancio e delle relative scritture contabili;
- l'effettuazione di ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con i responsabili delle funzioni amministrative dell'Ente, nonché qualsiasi tipo di riscontro contabile anche mediante la richiesta a terzi di informazioni (ad es. fornitori, banche, debitori), al fine di constatare l'attendibilità delle scritture contabili e delle risultanze di bilancio;
- il rilascio delle relazioni sul bilancio d'esercizio e delle relazioni sui bilanci intermedi sull'attendibilità con cui i bilanci rappresentano correttamente la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico. Queste dovranno essere redatte in aderenza ai principi di revisione ISA Italia vigenti e, ove applicabili, ai principi di revisione internazionali/I.S.A. (International Standard on Auditing) emanati dall'IFAC (International Federation of Accountants). Le relazioni dovranno essere sottoscritte dal Responsabile dell'incarico di revisione legale e iscritto nel Registro dei revisori legali. Le relazioni sui bilanci d'esercizio e sui bilanci intermedi dovranno essere rese disponibili secondo le previsioni del regolamento di contabilità;

- il rilascio delle relazioni trimestrali riferite alle verifiche periodiche eseguite secondo i principi ISRS 4400 (vedi allegato 1);
- il rilascio della relazione annuale riferita alle verifiche eseguite sul bilancio annuale secondo i principi ISRS 4400 (vedi allegato 2)
- la definizione concordata di modalità per lo scambio di dati e informazioni rilevanti con il Collegio dei Revisori.

5. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il Revisore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nel Contratto e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Il Revisore, nell'espletamento del servizio, dovrà servirsi delle figure professionali qualificate indicate nella propria offerta per tutta la durata del periodo contrattuale, salva la possibilità di procedere alla sostituzione delle singole figure professionali offerte secondo le modalità indicate alla lettera f) del successivo articolo del presente Capitolato tecnico.

Il personale del Revisore potrà accedere negli uffici dell'Ente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso previste dalla stessa.

L'Ente si riserva:

- la facoltà di eseguire con ogni mezzo, anche nel corso dell'incarico, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e al contratto in genere;
- la facoltà di richiedere il riscontro di quanto rilevato nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto indicato nella tabella del team di audit.

6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL REVISORE

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4 "Modalità di esecuzione dei servizi", il Revisore si obbliga a:

- a) erogare i servizi previsti dal presente Capitolato tecnico, compresi gli allegati, e dal Contratto impiegando tutte le strutture e risorse necessarie per la loro realizzazione

secondo quanto stabilito in tali atti;

- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Ente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nel presente Capitolato tecnico (compresi gli allegati) e dal Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità, ove predisposti;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- e) mantenere inalterata la composizione del gruppo di lavoro - per qualifiche professionali - originariamente indicata in sede di offerta per tutta la durata del servizio. In particolare, la Stazione Appaltante verificherà al termine delle attività di revisione di ciascun esercizio che sia stato rispettato il mix professionale offerto in gara sulla base dei tempi e delle attività consuntivate;
- f) comunicare entro il termine di 10 giorni all'Ente, eventuali variazioni dei componenti originari il Gruppo di lavoro, fornendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte dell'Ente, che si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo sulla composizione del gruppo di lavoro. Qualora l'Ente riscontri una non conformità tra la composizione del Gruppo di lavoro risultante a seguito delle menzionate modifiche apportate dal Revisore ed il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica del Revisore, potranno richiedere al Revisore la sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro dandone motivazione. In tal caso, il Revisore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni da tale richiesta alla sostituzione di detti membri con soggetti aventi le caratteristiche previste;
- g) ottemperare a tutte le vigenti disposizioni legislative, come pure a tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, misure di tutela della salute, igiene, prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di quanto altro possa comunque risultare pertinente allo svolgimento dei servizi descritti nel presente documento in aggiunta a quanto espressamente citato. In particolare, il Revisore è tenuto al rispetto delle disposizioni dettate dalla D.Lgs. n. 81 del 2008.

7. INCOMPATIBILITÀ – INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ

Il Revisore non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, primaria e secondaria, nonché dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e dai principi di deontologia professionale applicabili.

In particolare per tutta la durata dell'esecuzione dei servizi banditi a gara il Revisore dovrà mantenere la propria indipendenza rispetto all'Ente, in modo da non essere in alcun modo coinvolto nel loro processo decisionale. Per tutta la durata del contratto, al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, il Revisore si impegna a fornire tempestivamente le variazioni dei nominativi dei propri soci e soggetti incaricati della revisione dichiarati in fase di presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante si impegna altresì a trasmettere tempestivamente l'elenco dei componenti del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale. Le parti si impegnano inoltre a fornire tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi e alle persone di cui sopra.

8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore nominerà un Responsabile del Servizio, provvisto dei necessari poteri rappresentativi del Revisore stesso, quale unico interlocutore con il RUP, il DEC e gli Assistenti Operativi per il corretto svolgimento del servizio e per la soluzione di qualunque insorgenza problematica garantendo, tra l'altro, l'abilitazione ed il necessario addestramento del personale incaricato.

Il Responsabile del Servizio sarà dotato di adeguata e comprovata esperienza e professionalità nei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico, con anzianità di servizio, in ruoli analoghi, non inferiori rispettivamente a 5 e 3 anni.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere reperibili congiuntamente o in alternanza tramite posta elettronica, anche mediante telefono cellulare predisposto all'invio e alla ricezione di email.

9. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Al termine di ogni periodo di riferimento per la relativa fatturazione, le cui tempistiche sono indicate nel successivo articolo 10, il Direttore dell'esecuzione – nei successivi 5 giorni - avvierà in contraddittorio con il Responsabile del servizio le verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni appaltate, nessuna esclusa.

In particolare saranno oggetto di verifica:

- il corretto adempimento delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto alle previsioni del presente capitolato e di quanto previsto nel contratto di cui il capitolato costituisce parte integrante;
- la rispondenza del team di Audit a quanto offerto dal Revisore;
- il rispetto delle tempistiche di emissione delle relazioni di revisione e degli altri documenti di audit;
- la rispondenza del contenuto delle relazioni e dei documenti di audit a quanto previsto dalle prescrizioni del presente capitolato (in particolare delle modalità di esecuzione riportate al paragrafo 5) e dal contratto a cui lo stesso sarà allegato.

Le operazioni di verifica saranno ultimate dal direttore dell'esecuzione nei successivi 10 giorni, al termine dei quali provvederà a trasmettere al RUP il relativo certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione. Il RUP nei successivi 5 giorni provvederà all'approvazione dello stesso, dopodiché il Direttore dell'esecuzione, contestualmente all'approvazione del certificato, procederà all'immediata trasmissione dello stesso alla Pec indicata dal Revisore.

10. FATTURAZIONE

La fatturazione dei corrispettivi, con riferimento a ciascun servizio, avverrà in ratei posticipati come di seguito specificati, previa emissione del certificato di verifica di conformità previsto.

In particolare, per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 2 il corrispettivo contrattuale dovuto al Revisore verrà pagato sulla base di fatture emesse secondo le seguenti modalità e per ogni esercizio di incarico e tipologia di servizio:

Revisione del bilancio d'esercizio

- 1° settembre, fatturazione del primo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- 1° dicembre, fatturazione del secondo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- 1° marzo, fatturazione del terzo rateo pari al 30% del corrispettivo annuo;
- Il quarto rateo, pari al 10% del corrispettivo annuo, sarà fatturato successivamente al quindicesimo giorno dal rilascio della relativa Relazione di revisione.

Per quanto ai servizi di Revisione limitata volontaria ai bilanci intermedi, il corrispettivo contrattuale dovuto al Revisore verrà pagato sulla base delle fatture emesse secondo le seguenti modalità per ogni periodo di riferimento dell'incarico:

Revisione del bilancio intermedio al 30 giugno

- il 1° luglio, fatturazione del primo rateo pari al 40% del corrispettivo annuo;
- il 1° ottobre, fatturazione del secondo rateo pari al 40% del corrispettivo annuo;
- Successivamente al quindicesimo giorno dal rilascio della relazione di revisione limitata, emissione della fattura a saldo pari al 20% del corrispettivo.

Revisione del bilancio intermedio al 30 settembre

- il 1° ottobre, fatturazione del primo rateo pari al 40% del corrispettivo annuo;
- il 1° dicembre, fatturazione del secondo rateo pari al 40% del corrispettivo annuo;
- Successivamente al quindicesimo giorno dal rilascio della relazione di revisione limitata, emissione della fattura a saldo pari al 20% del corrispettivo.

Procedure di controllo integrative ex ISRS 4400

- Successivamente al quindicesimo giorno dal rilascio delle relazioni di revisione limitate trimestrali e annuale, emissione della fattura per l'importo pari al 25% del corrispettivo annuale.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Revisore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

All'atto di ciascun pagamento il Revisore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse,

il Revisore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via Pec, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Dec, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Revisore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal Dec s'intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni si intendono abbandonate.

11. PENALI

Qualora, per qualsiasi motivo, imputabile al Revisore, la fornitura ed i servizi non vengano espletati nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, Agenzia applicherà le penali riportate nella Tabella di seguito.

Il DEC, valutato il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, nessuna esclusa, segnala al RUP le inadempienze riscontrate, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento, dopodiché provvede a formulare le relative contestazioni al Revisore a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel contratto, assegnando a quest'ultimo un termine per la presentazione delle proprie controdeduzione e per rimuovere gli inadempimenti riscontrati non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, salvo i casi d'urgenza in cui il predetto termine non potrà essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

Ad ogni modo, nei termini indicati nella segnalazione, il Revisore dovrà trasmettere ad AdeR le proprie eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti conseguenti.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di AdeR di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

TABELLA DELLE PENALI

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE APPLICABILE
Ritardo rispetto al termine previsto al precedente articolo 6 lettera f) per la comunicazione dei dati e delle informazioni ivi richiesti,	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto la Stazione Appaltante potrà applicare al Revisore una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell'importo del Contratto.
Ritardo rispetto al termine previsto al precedente articolo 6 lettera f) per la sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ivi disciplinata,	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto la Stazione Appaltante potrà applicare al Revisore una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo del Contratto.